

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2264)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1975

Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonchè all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge ci si propone di far fronte ai maggiori oneri per la revisione dei prezzi delle opere in corso di costruzione, comprese nel programma di edifici per scuole materne statali, di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13 luglio 1965, n. 874, ed al programma di aule mobili per le Regioni Campania, Puglia e Sardegna di cui all'articolo 10, terzo e quarto comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

Il programma di edifici per scuole materne statali, è stato predisposto — sentito il Ministero dei lavori pubblici — utilizzando la somma complessiva di lire 1.500.000.000, a tal fine stanziata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione (capitolo 8934) dall'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (1.000.000.000) integrata dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874 (500.000.000).

Il programma comprende la costruzione di n. 15 edifici prefabbricati per un totale di 51 sezioni (13 a 3 sezioni e 2 a 6 sezioni) ubi-

cate nelle seguenti località: Alba, Torino, Chivasso, Rivoli, Cesano Boscone, Lodi, Morbegno, Spinea, Arezzo, Prato, Empoli, Montecatini Terme, Lucca, Civita Castellana e Latina.

All'atto della gara di appalto (gennaio 1973) fu accantonata una somma pari al 19,3 per cento dell'importo dei lavori da eseguire. Le richieste di revisione dei prezzi, già pervenute per quanto riguarda i primi acconti contrattuali pagati, comportano mediamente un aumento di spesa a carico dell'Amministrazione, pari al 65 per cento.

Per la corresponsione di detti compensi revisionali, l'Amministrazione sta provvedendo, in osservanza della legge 21 dicembre 1974, n. 700, con l'utilizzazione della somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori, ma considerata l'inadeguatezza dell'accantonamento rispetto agli aumenti verificatisi, emerge la necessità di provvedere con il presente disegno di legge all'integrazione del finanziamento.

Il programma di aule mobili è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, e della legge di conversione 27 dicembre 1973, n. 868, recante interventi a favore delle popolazioni dei Comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973, utilizzando, entro il limite di tre miliardi, i fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il programma prevede l'installazione di un totale di 141 aule per scuola dell'obbligo, così ripartite:

Campania: 12 edifici con un totale di 76 aule;

Puglia: 12 edifici con un totale di 35 aule;

Sardegna: 8 edifici con un totale di 30 aule.

Anche per detto programma la somma accantonata, in ragione del 32,33 per cento dell'importo dei lavori da eseguire, per la revisione prezzi, risulta ora chiaramente insufficiente.

Alla somma occorrente per la copertura dei maggiori oneri dei due programmi sopracitati, che si ritiene possa aggirarsi intorno ad un miliardo e mezzo, si fa fronte con propri residui di bilancio, da prelevarsi sui fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641 relativi alle spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta.

Illustrata la necessità dell'unito disegno di legge con gli elementi forniti, se ne rileva altresì l'urgenza a seguito delle disposizioni di cui alla sopra menzionata legge 21 dicembre 1974, n. 700, che ha stabilito il pagamento degli acconti per revisione prezzi, nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere altresì utilizzati per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13 luglio 1965, n. 874, già appaltate ed in corso di costruzione, nonché a quelli conseguenti all'acquisto di aule mobili da assegnare in proprietà alle Regioni Campania, Puglia e Sardegna secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, terzo e quarto comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, già appaltate ed in corso di realizzazione.